

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1386

Vol. 1972/0180

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1386 def.

Bruxelles, 20 dicembre 1972

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 e i regolamenti
n. 1009/67/CEE, (CEE) n. 950/68 e ~~(CEE) n. 2358/71~~

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1386 def.

RELAZIONE

1. La presente proposta di regolamento ha per oggetto quanto segue :

- a) Il regolamento (CEE) n° 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato (G.U. n° L 151 del 30 giugno 1968, pag.16) non prevede alcun regime di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi.

Attualmente gli Stati membri possono pertanto accordare aiuti di carattere nazionale per le loro vendite sul mercato mondiale di animali riproduttori di razza pura, purchè tali aiuti non si ripercuotano sugli scambi intracomunitari.

La predetta situazione ha determinato disparità tra gli operatori degli Stati membri sul mercato mondiale. Appare pertanto necessario armonizzare sul piano comunitario i regimi di aiuti all'esportazione verso i paesi terzi, prevedendo allo scopo un regime che offra la possibilità di accordare restituzioni per consentire l'esportazione di animali riproduttori di razza pura delle principali specie (bovine, cavalli, ovini, suini e caprini). E' evidente che tali restituzioni verranno accordate soltanto in caso di necessità e nella misura indispensabile.

- b) Appare altresì opportuno includere nel campo d'applicazione del regolamento il miele, prodotto che finora non ha formato oggetto di un'organizzazione comune dei mercati e per il quale l'instaurazione di un'organizzazione specifica non appare necessaria, visto che i due terzi del miele consumato nella Comunità sono importati dai paesi terzi e che il miele prodotto nella Comunità è fornito per la maggior parte da apicoltori esercenti l'attività a titolo complementare. Inoltre, va rilevato che la tariffa doganale comune, che prescrive per tale prodotto un'aliquota del 27%, garantisce una certa protezione nei confronti delle importazioni, protezione che è del resto consolidata nell'ambito del GATT. Infine, l'articolo 3 del regolamento (CEE) n° 827/68 prevede alcune misure di salvaguardia che potrebbero ormai trovare applicazione anche per i produttori comunitari interessati.

12/12/72-1

- c) In occasione dell'anzidetta modifica del regolamento (CEE) n° 827/68 occorre tener conto altresì del fatto che non vi è più alcun motivo di escludere il caffè dal campo d'applicazione di detto regolamento, poichè per il caffè verde tutti gli Stati membri applicano ormai l'aliquota iscritta nella tariffa doganale e sospesa al livello indicato nel regolamento (CEE) n° 2634/70 del Consiglio, del 14 dicembre 1970, che modifica il regolamento (CEE) n° 950/68 relativo alla tariffa doganale comune e che sospende alcuni dazi autonomi dalla tariffa doganale comune.

Occorre dunque incorporare tale prodotto nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n° 827/68.

- d) Si noti che l'inserimento del miele e del caffè nel regolamento (CEE) n° 827/68 ha valore puramente dichiarativo per l'applicazione degli articoli 2 e 4.

2. Inoltre, poichè l'elenco dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n° 827/68 ha subito diverse modifiche dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso, è parso utile procedere ad un rimaneggiamento di tale elenco senza peraltro modificarlo nella sostanza. Tale aggiornamento ha reso necessario l'adeguamento del testo di alcuni altri regolamenti comunitari, per cui è proposto al Consiglio di procedere anche a tali modifiche nell'ambito del presente regolamento.

..

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n° 827/68 e i regolamenti
n° 1009/67/CEE, (CEE) n° 950/68 e (CEE) n° 2358/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato in forma armoniosa in tutta la Comunità, occorre evitare differenze tra produttori dovute a disparità dei regimi nazionali di aiuto all'esportazione di animali riproduttori di razza pura; che a tal fine occorre prevedere la possibilità di accordare aiuti comunitari nella misura necessaria per consentire l'esportazione di animali riproduttori di razza pura delle principali specie;

considerando che occorre completare corrispondentemente il regolamento (CEE) n° 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti nell'allegato II del Trattato (1), modificato dal regolamento (CEE) n° 2727/71 (2), inserendovi disposizioni analoghe a quelle esistenti negli altri settori oggetto di organizzazione del mercato ;

(1) G.U. n° L 151 del 30.6.1968, pag. 16

(2) G.U. n° L 282 del 23.12.1971, pag. 8

considerando che per il miele l'instaurazione di un'organizzazione specifica dei mercati non appare necessaria, data l'esistenza di una protezione doganale assai elevata e dato il fatto che le importazioni coprono la maggior parte del consumo totale della Comunità, ^{tenendo presente che} l'apicoltura comunitaria è esercitata essenzialmente a titolo di attività complementare;

considerando che non vi è più alcun motivo di esentare il caffè dal campo d'applicazione del regolamento in oggetto, poichè per il caffè verde, essendo scadute le deroghe precedentemente autorizzate, tutti gli Stati membri applicano ormai il dazio iscritto nella tariffa doganale comune e sospeso al livello indicato nel regolamento (CEE) n° 2634/70 del Consiglio, del 14 dicembre 1970, che modifica il regolamento (CEE) n° 950/68 relativo alla tariffa doganale comune e che sospende alcuni dazi autonomi dalla tariffa doganale comune (3);

considerando che l'elenco dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n° 827/63 ha subito diverse modifiche dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso e che appare pertanto opportuno rimaneggiare la presentazione di tale elenco, il che esige l'adeguamento del testo di alcuni altri regolamenti comunitari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n° 827/68 è inserito il seguente articolo 2 bis :

"Articolo 2 bis"

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, cavallina, suina, caprina, e ovina, oggetto rispettivamente delle voci 01.01, 01.02, 01.03 e 01.04 della tariffa doganale comune, può essere concessa una restituzione all'esportazione.

(3) G.U. n° L 283 del 29.12.1970, pag.1

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni. La restituzione fissata viene accordata su richiesta dell'interessato.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo.
4. L'elenco dei prodotti per i quali è concessa la restituzione e l'importo di quest'ultima sono fissati, ogniqualvolta risulti necessario, secondo la procedura prevista dall'articolo 6.

In caso di necessità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni per una durata non eccedente tre mesi.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 6".

Articolo 2

L'elenco allegato al regolamento (CEE) n° 827/68 è sostituito da quello di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) del regolamento n° 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 607/72 (5), il numero della tariffa doganale comune "ex.23.03" è sostituito dal numero "23.03 B I".

Articolo 4

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n° 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (6),

(4)
(5)
(6)

il numero della tariffa doganale comune e la designazione dei prodotti " ex 07.05. Legumi da granella, secchi, destinati alla semina" sono sostituiti dal testo seguente :

" 07.05 Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :
A. destinati alla semina".

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n° 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1947/72 (8), è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

il Presidente

(7)
(8)

ALLEGATO I

N. della tariffa
doganale comune

Designazione delle merci

01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi : A. Cavalli : I. riproduttori di razza pura (a) III. altri B. Asini C. Muli e bardotti
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo : A. delle specie domestiche : I. riproduttori di razza pura (a) B. altri
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : I. riproduttori di razza pura (a) B. altri
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina : A. delle specie domestiche : I. Ovini : a) riproduttori di razza pura (a) II. Caprini B. altri
01.06	Altri animali vivi
02.01	Carni e frattaglie commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n 01.01 al n 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : ex I. delle specie asinina e mulesca II. della specie bovina : b) altra III. della specie suina : b) altra ex IV. altre, escluse le carni della specie ovina domestica B. Frattaglie : I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici II. altre : a) delle specie equina, asinina e mulesca ex d) non nominate, escluse le frattaglie della specie ovina

a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalla autorità competenti.

n° della tariffa
doganale comune

Designazione delle merci

02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia secche o affumicate : C. altre : ex II. non nominate, escluse le carni e le frattaglie della specie ovina domestica
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : II. altre uova B. Uova sgusciate e giallo d'uova : II. altri (a)
04.06	Miele naturale
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove: animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana : B. altri
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: B. altri
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago : B. altri
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: A. Datteri D. Avocadi E. Noci di cocco F. Noci di acagiù (o di anacardio) G. Noci del Brasile H. altri

n° della tariffa
doganale comune

Designazione delle merci

08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n° 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate : F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
09.02	Tè
Dal 09.04 al 09.10	Spezie
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n° 07.05
11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8
11.08	Amidi e fecole; inulina: E. Inulina
12.07	Piante, parti di piante; semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
12.08	Carrube fresche, o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavolida foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio A. Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga e altre radici da foraggio ex B. altri, escluse le farine di foraggi verdi disidrate

.../...

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex. 15.02	Sevi della specie caprina, greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti "primo sugo":
15.03	Stearina solare; oleostearina, olio di strutto e oleo-margarina non-emulsionata, non mescolati ne altrimenti preparati
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A. di fegato : I. di oca o di anatra B. altre : II. di salvagina o di coniglio III. non nominate: b) altre : 2) non nominate bb) altre
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce
18.01	Cacao in grani, greggio o terrefatto, anche infranto
18.02	Gusci o bucci, pellicole, residui di cacao
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele e altre bevande fermentate B. altri
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli: A. Farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi : B. di legumi
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di carne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzie residui simili: A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: II. inferiore o uguale a 40% in peso B. altri II. non nominati

n° della tariffa
doganale comune

Designazione delle merci

23.06

Prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne compresi altrove:

A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della
spremitura di frutta:

II. altri

B. non nominati

23.07

Preparazioni foraggiere melassate o zuccherate; altre
preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimen-
tazione degli animali :

A. Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini

C. non nominati

ALLEGATO II

n° della tariffa doganale comune	Designazione delle merce	Aliquota dei dazi Autonomi -% o prelievi -(P) convenzionali %	
1	2	3	4
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati : A. destinati alla semina I. Piselli, ceci e fagioli II. Lenticchie III. non nominati B. altri : I. Piselli, ceci e fagioli II. Lenticchie III. non nominati	10 7 7 10 7 7	4,5 2 5 4,5 22 5
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili; A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di grano-turco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: I. superiore a 40% in peso II. inferiore o uguale a 40% in peso B. altri : I. Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite e altri cascami della fabbricazione dello zucchero II. non nominati	27 (P) esenzione esenzione esenzione esenzione	- esenzione esenzione esenzione esenzione

ALLEGATO

Nota finanziaria relativa alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n° 827/68 e i regolamenti n° 1009/67/CEE, (CEE) n° 950/68 e (CEE) n° 2358/71

1.

1. L'incidenza finanziaria della presente proposta si limita a :

- l'introduzione, nel regolamento (CEE) n° 827/68, della possibilità di concedere restituzioni per consentire l'esportazione di animali riproduttori di razza pura delle principali specie (bovini, equini, suini, ovini e caprini);
- l'inclusione del miele e del caffè nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n° 827/68.

2. L'incidenza finanziaria della possibilità di concedere restituzioni dipende dagli importi delle restituzioni che devono essere fissati per le varie specie nonché dai quantitativi che saranno oggetto di esportazione.

Per quanto riguarda i quantitativi esportati, la tabella che segue indica l'evoluzione delle esportazioni in passato:

Esportazioni della Comunità a "Sei" verso i paesi terzi (esclusi i paesi aderenti) di animali riproduttori di razza pura (in capi)

anno	bovini	equini	ovini	suini
1967	8.702	305	1.940	966
1968	12.810	313	4.224	1.605
1969	19.231	330	3.695	1.288
1970	17.771	379	3.865	3.093
1971	16.625	427	2.347	2.265

Per quanto riguarda i caprini, le statistiche disponibili forniscono particolari soltanto per gli animali riproduttori di razza pura. Dato che il numero totale di caprini domestici esportati varia a seconda degli anni fra 33 e 156 capi, i quantitativi esportati di animali riproduttori di razza pura di questa specie saranno alquanto limitati.

Si osservi che l'aumento del numero di bovini riproduttori esportati è dovuto soprattutto alla Germania. Infatti, le esportazioni di questi animali dalla Germania sono passate da 1.238 capi nel 1967 a 10.134 capi nel 1971.

Per i paesi aderenti, a seguito delle difficoltà di raffronto e della mancanza di dati particolareggiati, le statistiche disponibili non consentono di valutare le esportazioni di animali riproduttori di razza pura delle specie in questione.

Per quanto riguarda l'importo della restituzione, si osservi che la proposta introduce la possibilità di fissare tale importo. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 3 della proposta dispone che il Consiglio adotti le regole generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione del loro importo. Queste regole generali saranno oggetto di un'ulteriore proposta. La mancanza di criteri di fissazione dell'importo della restituzione, oltre al fatto che in passato gli importi della restituzione concessi al livello nazionale variavano notevolmente a seconda degli Stati membri (da un massimo di 273 U.C. per bovino riproduttore in uno Stato membro fino alla totale mancanza di restituzioni in altri Stati membri esportatori) non consentono di valutare gli importi delle restituzioni che saranno fissati in applicazione della presente proposta, nè l'importo totale delle spese che ne risulterebbero.

Eventuali spese sono da imputare all'articolo 760 " Altre organizzazioni comuni di mercato" del bilancio delle Comunità europee. Tenuto conto dei termini necessari, la misura proposta potrà dar luogo a spese soltanto nel 1973.

3. L'inclusione del miele e del caffè nel regolamento (CEE) n° 827/68 non avrà praticamente alcuna incidenza finanziaria; un'eventuale applicazione delle misure di salvaguardia previste all'articolo 3 dello stesso regolamento potrebbe, teoricamente, avere talune ripercussioni, di cui non è possibile valutare l'incidenza finanziaria.